



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Alle OO.SS.
del Comparto Sicurezza

Alle OO.SS del
Comparto Ministeri e Dirigenza

S.A.P.Pe.

C.G.I.L.-F.P.

D.P.S.

O.S.A.P.P.

C.I.S.L.-F.P.S. e F.N.S.

FP CIDA

C.I.S.L.-F.N.S.

U.I.L. - P. A.

D.I.R.S.T.A.T.

U.I.L. - P.A./ P.P.

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.

FED. ASSOMED - SIVEMP

Si.N.A.P.Pe.

R.D.B.- P.I.

C.G.I.L.-F.P.

F.L.P.

U.G.L. Polizia Penitenziaria

FEDERAZIONE INTESA

F.S.A C.N.P.P.

LORO SEDI

e p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - SEDE



GDAP-0234801-2011

PU-GDAP-1e00-13/06/2011-0234801-2011

OGGETTO: d.lgs. 27 ottobre 2009 , n.150. assenze per malattia – trasmissione telematica dei certificati. Ulteriori istruzioni

Si trasmette per opportuna informativa la nota n. 0153455 datata 14.4.2011 della Direzione Generale del personale e delle Formazione , inerente la materia in oggetto indicata .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



OSS
Teute

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

10.13.04.2011
P
ml

Prot.

Roma,

LETTERA CIRCOLARE
Allegati 2



GDAP-0153455-2011

U-GDAP-1a00-14/04/2011-0153455-2011

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI
SEDE

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI
LORO SEDI

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
SEDE

E. P. C.

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GIUSTIZIA MINORILE
ROMA

Oggetto: d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, assenza per malattia - trasmissione telematica dei certificati. Ulteriori istruzioni.

§1. Con circolari 27 maggio 2010, n. 230642 e 22 ottobre 2010, n. 432635, l'Amministrazione aveva impartito disposizioni circa gli adempimenti concernenti le assenze per malattia dei dipendenti e la trasmissione telematica dei certificati.

A seguito delle disposizioni contenute nell'art. 25 della legge 183 del 2010, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare 23 febbraio 2011, n. 1/2011/DFP/DDI, recante l'estensione delle disposizioni ai lavoratori del settore privato e le responsabilità del medico per la violazione della normativa in materia.

Subito dopo, il menzionato Dipartimento, - unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, - ha emanato la circolare 18 marzo 2011 n. 4/2011, recante ulteriori disposizioni operative in merito alla trasmissione telematica dei certificati di malattia.

§2. Nell'inoltrare le circolari indicate perché le SS.LL. abbiano opportuna conoscenza della complessità della disciplina in materia, si porgono alla Loro attenzione le disposizioni contenute nella circolare 4/2011 che, seppur conseguenti all'equiparazione di cui alla legge 183/2010 fra lavoro pubblico e privato relativamente all'acquisizione dei

A.L.

Ufficio Primo dell'Organizzazione e delle Relazioni



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

certificati di malattia, fornisce ulteriori indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni in materia a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

2.1 L'emanazione delle ultime direttive da parte della Funzione Pubblica offre l'occasione per chiarire l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia.

Preliminarmente si rammenta che l'INPS, con circolare 7 settembre 2010 n. 119 (www.inps.it), ha fornito nuove indicazioni relative alle modalità di accesso telematico delle attestazioni di malattia specificando che la consultazione e la stampa di predetti certificati da parte del lavoratore può avvenire attraverso l'accesso diretto ai propri sistemi con l'uso del codice PIN o del codice fiscale personale ed il numero del certificato o, in alternativa, tramite trasmissione automatica dei certificati a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica certificata.

2.2 Con circolare 27 maggio 2010, n. 230842, questo Generale Ufficio aveva già impartito disposizioni per l'applicazione dell'art. 55 *septies* del d. lgs. 165 del 2001, così come novellato dall'art. 69 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Al § 2.1 della citata circolare, (titolato "destinatari"), era stato stabilito che "le disposizioni relative al nuovo regime delle assenze per malattia non sono applicabili al personale di diritto pubblico (dirigenti penitenziari, polizia penitenziaria, Ufficiali R.E. AA.CC.)" per il quale restano ferme le disposizioni precedenti, comprese le pregresse fasce di reperibilità (10,00-12,00 e 17,00-19,00) mentre tali disposizioni sono da intendersi riferite al personale cosiddetto contrattualizzato.

Successivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare 28 settembre 2010, n. 2, aveva confermato l'interpretazione data da questa Amministrazione definendo l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia.

Conseguentemente, non possono ulteriormente estendersi al personale di diritto pubblico le innovazioni della disciplina delle assenze per malattia quali a) le più ampie fasce orarie di reperibilità, b) la modalità telematica di acquisizione dei certificati medici, c) le cause di esclusione dell'obbligo di reperibilità. Per tale personale, perdura la vigenza della preesistente disciplina.

§3. La peculiarità di questa Amministrazione che gestisce personale con differente disciplina del rapporto di lavoro (pubblicistico e privatistico) ha comportato sovrapposizione delle norme relative all'assenza per malattia anche da parte dei medici tenuti alla certificazione dello stato di malattia.

La mancata disponibilità in forma cartacea del tradizionale certificato di malattia potrà essere comunque tollerata (sempre per quanto riguarda il personale pubblicistico) se



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

l'ufficio dirigenziale che gestisce il personale interessato possa ugualmente acquisire il certificato, anche per via telematica.

Nessuna omologazione potrà essere, invece, effettuata per predetto personale in ordine alla estensione delle fasce orarie di reperibilità che restano disciplinate dalla circolare 27 maggio 2010, n. 230842 e riportata al paragrafo 2.2 della presente.

§ 4. A causa delle pertinenti questioni sull'argomento, merita, invece, di essere ricordato il principio relativo all'obbligatorietà delle visite fiscali ed alle relative cause di esclusione.

4.1 A tal riguardo, si conferma¹ che le disposizioni che regolamentano le cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità si applicano esclusivamente al personale contrattualizzato².

In un primo tempo, per l'applicazione di tale disciplina è stato ritenuto - (come riportato nella circolare 27 maggio 2010, n. 230842 di questa Direzione generale) - che in attesa di ulteriori chiarimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica circa i destinatari delle disposizioni dettate dall'art. 55^{septies} del d.lgs 165 del 2001 e del DM 206 del 2009, queste ultime avessero efficacia indiretta anche nei confronti del personale non contrattualizzato.

Allo stato, delimitato l'ambito soggettivo di applicazione con posteriore circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 2/2010, § 2.1, non è più possibile ritenere estensibile la disciplina citata al personale non contrattualizzato.

Quindi, esclusivamente per il personale contrattualizzato (per questa Amministrazione, comparto ministeri e dirigenti A.I.) è da ritenersi cogente la disciplina dettata dall'art. 55^{septies} del d.lgs 165 del 2001 e dal D.M. 206 del 2009.

Per questi, l'obbligatorietà della visita fiscale dovrà essere valutata solo in relazione alle c.d. cause di esenzione dell'obbligo di reperibilità citate all'art. 2 del predetto decreto ministeriale. Le ipotesi di esclusione trovano ragione nell'esigenza di economicità dell'azione amministrativa nei casi tassativamente elencati nel citato articolo 2³ in cui è

¹ Circolare DAP-DGPF 27 aprile 2010, n°230842 par. 2.2, pag. 3.

² Per questa Amministrazione, come detto, personale del comparto ministeri e dirigenti Area I.

³ D.M. 206 del 2009, art. 2, esclusione dall'obbligo di reperibilità:

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è eziologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze;

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

A.I.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

dato presupporre che l'accertamento costituisca una duplicazione di attività; diversamente, per il personale non contrattualizzato, non applicandosi il complesso di disposizioni che regolano l'assenza per malattia, non possono ritenersi vevoli neanche le cause di contemperamento dell'obbligo di reperibilità previste dal DM 206 del 2009.

§ 5. I Signori Provveditori vorranno cortesemente diramare le presenti istruzioni alle dipendenti articolazioni.

L'Ufficio del Capo del Dipartimento, con pari cortesia, si compiacerà diramarle agli uffici afferenti.

Il Direttore Generale
Riccardo Turriani Vita